

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**CONCERNENTE IL «DOSSIER MITROKHIN» E L'ATTIVITÀ
D'INTELLIGENCE ITALIANA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 3^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

Presidenza del Presidente Paolo GUZZANTI

I N D I C E**Comunicazioni del Presidente**

| | |
|-----------------------------------|--------|
| PRESIDENTE: | |
| GUZZANTI (FI), senatore | Pag. 3 |

Seguito dell'esame del regolamento interno

| | |
|--|-----------------------|
| PRESIDENTE: | |
| GUZZANTI (FI), senatore | Pag. 4, 7, 9 e passim |
| ANDREOTTI (AUT), senatore | 8, 15 |
| BETTAMIO (FI), senatore | 6 |
| BIELLI (DS-U), deputato | 6, 9, 14 |
| CICCHITTO (FI), deputato | 4, 8, 9 |
| DILIBERTO (Misto-Com. it.), deputato | 5, 9 |
| DUILIO (MARGH-U), deputato | 14 |
| GASBARRI (DS-U), senatore | 4 |
| MUGNAI (AN), senatore | 5 |
| PAPINI (MARGH-U), deputato | 5, 9 |
| ALLEGATO | 17 |

I lavori hanno inizio alle ore 17,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ben tornati dalle vacanze estive. Abbiamo tardato qualche minuto a iniziare i nostri lavori per la cerimonia tenuta a Palazzo Giustiniani in ricorrenza dell'11 settembre. Avverto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che della stessa sarà redatto il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che in data 31 luglio 2002, il Procuratore della Repubblica di Roma, dottor Vecchione, ha fornito risposta alla richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione in ordine all'esistenza di procedimenti penali relativi a vicende comunque ricollegabili al cosiddetto «*dossier Mitrokhin*» di cui vi do lettura:

«Mi pregio riscontrare la sua nota in data 31 luglio 2002 segnalando che presso questo ufficio pende attualmente a carico di alcuni soggetti, indagati *ex* articolo 257 del codice penale, il procedimento penale n. 34236/01N originato dall'acquisizione dal SISMI del cosiddetto «*dossier Mitrokhin*».

Segnalo altresì che con nostra nota n. 14039/02 I è stata trasmessa al Presidente della Camera dei deputati copia della richiesta di archiviazione in data 19.03.2002 (vedi allegato n. 1).

Segnalo ancora che con nota n. 22/2000 Prot. Gab. in data 24.01.2000 è stata trasmessa al CO.PA.CO. la documentazione ivi indicata concernente le vicende del finanziamento PCUS verso l'Italia e la cosiddetta Gladio Rossa (vedi allegato n. 2).

Evidenzio infine che nell'ambito delle «vicende comunque collegabili al cosiddetto *dossier Mitrokhin*» possono avere utilità per i lavori di codesta Commissione i procedimenti penali:

1. n. 12000/92A
2. n. 11313/91A
3. n. 19346/91R
4. n. 20701/91A

5. n. 2200/83A, trattati da questa Procura e il procedimento penale n. 1665/91 modello 21 della Procura di Genova.

Nel rappresentare che questo Ufficio è disponibile alla più ampia collaborazione istituzionale indico nel Sostituto Procuratore dottor Franco Ionta il referente per i rapporti con la Commissione.

Con alta considerazione».

Ovviamente la lettera con i suoi allegati è a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

SEGUITO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del Regolamento interno sospeso nella seduta del 24 luglio 2002.

Chiedo ai presentatori se intendono illustrare gli emendamenti presentati.

GASBARRI. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è estremamente chiaro nel suo contenuto. Esso intenderebbe integrare l'articolo 4 con quanto contenuto nella legge istitutiva, richiamando i componenti della Commissione all'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Tale integrazione renderebbe più pregnante il richiamo alla legge istitutiva di questa Commissione. Inoltre, a mio giudizio, si otterrebbe un collegamento più omogeneo con quanto contenuto nell'articolo 19 della bozza di Regolamento dedicato alle denunce di reato.

L'emendamento 10.2 riguarda il numero legale. Nella bozza di Regolamento interno ci si richiama a quanto previsto dal Regolamento del Senato, quasi come un riferimento, signor Presidente, alla sua stessa appartenenza, ma riterrei più opportuno perseguire l'altro obiettivo di pervenire ad una omogeneità tra le varie Commissioni. Per questo motivo ho presentato, insieme al collega Bielli, tale proposta emendativa. Per esempio in questo caso si potrebbero mutuare le norme previste dalla Commissione antimafia.

CICCHITTO. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia contrarietà su tutti gli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, esistono alcune norme sul segreto che hanno una loro validità. La Commissione stabilirà l'obbligo del segreto su eventuali atti, ma per esperienza sappiamo tutti che porre questo tipo di vincolo sarebbe incentivante del «mercato del segreto». Si finirebbe, in sostanza, per avere solo la pubblicità del segreto. Inoltre, non reputo in via di principio che la Commissione (a parte i vincoli che essa stabilirà su certi atti) debba legarsi ad un segreto che verrebbe sistematicamente violato. Del resto è stato violato quello dei Servizi, figuriamoci quello di una Commissione che si occupa di una tematica del genere.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, di cui parlava poco fa il collega Gasbarri, occorre a mio parere seguire una strada omogenea: visto che siamo legati al Regolamento del Senato, manteniamo l'impostazione di quest'ultimo; evitiamo quindi meccanismi, che poi rischiano di essere in un certo senso di *filibustering*.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1 non capisco poi l'opportunità di modificare il numero dei componenti necessario per richiedere la convocazione della Commissione da un quarto ad un terzo; per cui francamente non capendolo non lo condivido.

Per la stessa ragione non condivido l'emendamento 10.1.

Ciò posto, sono contrario a tutti e quattro gli emendamenti presentati e sono quindi del parere di mantenere la proposta di Regolamento interno, assolutamente equilibrata, presentata dal Presidente.

MUGNAI. Condivido integralmente le osservazioni ed i rilievi del collega che mi ha preceduto; del resto, proprio in relazione a quanto esposto dal presentatore dell'emendamento 4.1, mi sembra che la *ratio* di questo sia assolutamente dissonante rispetto al contenuto dell'articolo 19, che individua i casi in cui i Commissari sono tenuti al segreto. Quindi, di fatto, introducendo questo emendamento si determinerebbe una disomogeneità. In relazione anche alle finalità stesse che questa Commissione si propone, che sono di accertamento della verità, che poi dovrà diventare pubblica, penso invece che il segreto dovrà essere imposto soltanto laddove la Commissione correttamente ritenga che ciò sia necessario.

DILIBERTO. Signor Presidente, inviterei i proponenti a procedere ad una riformulazione dell'emendamento 4.1, perché alcune argomentazioni che ho ascoltato in questa sede sono ragionevoli; cioè vi potrebbe essere un'incentivazione alla divulgazione del segreto. D'altro canto, francamente chiunque abbia un po' di esperienza parlamentare sa come vanno queste cose. Tuttavia, ci possono essere dei casi in cui, in particolare nel caso delle deposizioni, colui o colei che depone richiedano il segreto. In questo caso, trattandosi di terze persone, per quanto forse pleonastico, può essere comunque utile tale invito al segreto, laddove appunto si tratti di persone audite o chiamate a testimoniare che non siano naturalmente interessate da un'inchiesta giudiziaria, perché in questo caso il segreto istruttorio è previsto dalla legge (per quanto si sa che anche questo nel nostro Paese, come è noto, è frequentemente violato a più livelli). Quindi, sarebbe forse opportuno prevedere nel Regolamento interno che, a richiesta del soggetto chiamato a deporre, può essere prevista la segretezza.

Poiché mi sembra ragionevole, vorrei sapere dai proponenti se tale riformulazione può essere accolta.

PAPINI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi per arrivare ad una comune interpretazione sul contenuto della legge istitutiva della nostra Commissione, che è una fonte normativa superiore rispetto al Regolamento, la quale all'articolo 3 recita: «La Commissione, a maggioranza as-

solata dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti dal segreto, i nomi, gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari». Io interpreto questa norma nel senso che tutto è segreto, salvo che, a maggioranza assoluta dei membri della Commissione, si decida la divulgazione. Se è così, una volta fatta chiarezza su come in realtà dovremo comportarci nel corso della vita della Commissione, mi sembra che l'emendamento sia superato dalla legge istitutiva; mi appello comunque alla interpretazione che concordemente decideremo di dare a questa norma per evitare di incontrare problemi nel corso della vita della Commissione stessa.

BIELLI. Presidente, su questo emendamento si è aperta una discussione che mi sembra assai seria, perché la questione non è di poco conto. In particolare, colgo in alcuni interventi una necessità che condivido: dobbiamo evitare di dare l'impressione di essere una Commissione il cui scopo è quello di mantenere tutto riservato; questa sarebbe la cosa peggiore. Da questo punto di vista dobbiamo evitare di trasmettere all'opinione pubblica il messaggio che intendiamo divulgare solamente quanto riteniamo opportuno. Io sono invece per una Commissione che dimostri una grande apertura nei suoi lavori. L'emendamento in oggetto non vuole sicuramente andare incontro alla necessità di tenere «le porte chiuse» quando è opportuno, mi sembra invece che esso abbia un altro intendimento, quello che poi in qualche modo coinvolge sempre tutte le Commissioni d'inchiesta, cioè stabilire che la seduta è segreta quando le persone che vi intervengono chiedono una riservatezza d'obbligo rispetto alle loro affermazioni. L'emendamento tende quindi a precisare il nostro atteggiamento, anche etico, rispetto a persone che chiedono che vi sia una riservatezza vera, e vuole evitare – anche se è difficile – la mancanza di una logica rispetto a deposizioni che dovrebbero comunque essere segrete, per evitare una fuga di notizie su questioni che, insieme a chi era stato audito, si era convenuto di mantenere riservate. Però per quanto mi riguarda, e credo anche per quanto riguarda il collega Gasbarri, non vi è l'intendimento di accentuare una non permeabilità rispetto all'opinione pubblica. Quindi, da questo punto di vista, intravedo nell'intervento del collega Diliberto lo spunto in base al quale l'emendamento si può riformulare, per dare una risposta alle osservazioni di chi si è detto contrario a come esso era impostato e di chi intendeva che esso venisse riformulato per arrivare ad una proposta corrispondente al dibattito che si è sviluppato.

BETTAMIO. Io sono sulla stessa linea del collega Cicchitto, quindi sono contrario ai quattro emendamenti presentati. Vorrei in particolare attirare l'attenzione dei colleghi sugli emendamenti 8.1 e 10.1.

Con il primo si limita fortemente la discrezionalità del Presidente nel dirigere i lavori, il che non è un punto a favore dell'efficacia della nostra attività. Se ho ben interpretato la genesi della Commissione, quella in esame è un'ipotesi del tutto scolastica che magari non si verificherà; mi

preoccupa però la relazione tra l'emendamento 8.1 e il successivo 10.1, il quale comporterebbe un freno per la fluidità dei lavori. Quindi, poiché gli emendamenti 8.1 e 10.1, soprattutto se considerati insieme, potrebbero costituire un freno per i lavori della nostra Commissione, invito i colleghi a respingerli.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, mi permetto di fare un'osservazione generale, senza entrare nel dettaglio dei singoli emendamenti, in merito all'immagine e all'atteggiamento complessivo della Commissione rispetto al Paese, al Parlamento e all'opinione pubblica in generale. La mia opinione è esattamente simmetrica ed opposta a quella del collega Papini – secondo il quale tutto dovrebbe essere segreto, salvo ciò che si decide di divulgare – perché per me tutto deve essere pubblico, tranne ciò che per ottimi, legittimi e legali motivi, ivi compresa la necessità di tutelare persone singole che vengano di fronte a questa Commissione e che chiedano la segretezza della loro deposizione, deve rimanere riservato. Quando quei motivi non ci sono, la mia personale idea è che tutto ciò che accade qui dentro debba essere aperto al pubblico. Questo è il motivo per cui sono dell'opinione di mantenere aperto il circuito televisivo ove non ricorrano gli estremi di legge o di regolamento o di opportunità discussi e decisi collegialmente che suggeriscano il contrario. In questo modo, tra l'altro, riprendendo l'osservazione dell'onorevole Cicchitto, che è stata poi fatta propria dagli onorevoli Diliberto e Bielli, possiamo proprio evitare che si ripetano quelle terribili, notissime disfunzioni tipiche delle passate Commissioni stragi o di altre Commissioni, nelle quali il segreto non c'è mai stato. D'altronde, con quaranta commissari è difficile che le cose non passino: c'è sempre un giornalista più amico, una fonte più vicina cui riferire. Ma così diventa un mercato che finisce con l'avvilire il lavoro e la sua qualità. Non vedo motivi polemici, ma soltanto la necessità di salvaguardare questa Commissione dalla prospettiva di accanimento dell'intrigo, che è legittimo immaginare, fantasticare finora, visto che non siamo ancora entrati *in media re*, ma che certamente avrebbe un effetto moltiplicatore in ogni fase che contenesse la segretezza o che generalizzasse la segretezza. E' ragionevole, così come è stato detto, che ci siano casi in cui il segreto si deve mantenere. Certo, si devono studiare i modi per trattare le situazioni di eventuali trasgressioni, ma questo è un problema che si può affrontare solo se l'uso della segretezza è, non dico eccezionale, ma fortemente minoritario rispetto all'uso della pubblicità.

Questa è la mia idea personale, per cui la mia opinione è che l'emendamento 4.1, se riformulato nei modi appropriati e se siamo tutti d'accordo su questo principio, potrebbe essere accolto. Ricordo tuttavia che la legge istitutiva di questa Commissione già contempla, all'articolo 4, i casi in cui la segretezza deve essere usata e mantenuta. Chiedo ai proponenti se intendano riformulare l'emendamento e, nel caso, in quali termini.

CICCHITTO. Signor Presidente, vedo la riformulazione in ipotesi solo nella fattispecie avanzata dall'onorevole Diliberto, ossia quando le persone che vengono qui a riferire chiedano la segretezza della loro deposizione. In questo caso, per ragioni di rispetto della persona e anche per favorirne l'intervento, sarei favorevole, mentre una riformulazione di carattere generale mi vedrebbe radicalmente contrario, anche perché sono certissimo che verrebbe vanificata trenta secondi dopo. Se l'onorevole Diliberto volesse formulare questa ipotesi avrebbe il mio consenso, altrimenti sull'emendamento 4.1 il mio voto sarà contrario.

ANDREOTTI. Signor Presidente, mi consenta un'osservazione. Credo che la riservatezza sui nostri lavori sarà assicurata e deriverà più da un fatto di costume che non dall'una o l'altra dizione prevista nel Regolamento interno. Nel passato ci sono stati casi di violazione del segreto, però rispetto a quei tempi c'è una differenza notevole, perché si tratta di altro tipo di Commissione. Durante i lavori di quelle Commissioni si prevedeva normalmente un collegamento, che qualche volta si bloccava per la segretezza. Ciò serviva ad avvertire i giornalisti che c'era qualcosa di appetitoso, cosicché all'uscita uno che si prestasse a dire ciò che era accaduto si trovava sempre. L'effetto era dunque contrario. Però erano Commissioni diverse, lo ripeto, perché un conto è discutere se ci siano stati misteri, se la CIA abbia avuto influenza in determinati atti, altro è ciò che abbiamo sotto mano. Abbiamo un elenco di persone la cui onorabilità indubbiamente può essere poi messa in discussione. Ma credo che ognuno di noi dovrebbe sentire questo impegno personale di una massima riservatezza, perché l'elenco è fatto in modo per cui ci sono vigilati che passano per essere informatori; il segretario di un partito sembra, avendo rapporti con un ambasciatore, che debba essere additato come un sospetto. Abbiamo tra le mani qualcosa di atipico rispetto alle altre Commissioni che vi sono state, poi la dizione sia quella che sia, però richiamo ad un fatto di coscienza, per la serietà del nostro lavoro, dinanzi ad un obiettivo di rispetto morale di tutte le persone, nessuna esclusa, che occorre garantire. Poi si fisseranno i criteri in base ai quali lavorare, però non è tanto la dizione, perché sappiamo che nel passato tale principio è stato utilizzato in senso opposto. Dobbiamo evitare che questo possa ripetersi. Comunque, lo ribadisco, a me pare che rispetto alle altre Commissioni, come nel caso della Commissione Moro, la situazione sia completamente diversa. Era un richiamo di carattere generale che volevo fare e che sento fortemente.

Il testo che ci è stato mandato e al quale abbiamo potuto dare un'occhiata in questo periodo apre una serie di questioni di una delicatezza estrema nei confronti di persone che hanno diritto ad essere rispettate da parte nostra. Questo lo devo richiamare non per fare il «padre nobile» perché sono pieno di difetti, ma perché sento molto disagio nei confronti dell'argomento. Se n'è discusso per anni, ma sempre dicendo se si era a favore o contro, come una specie di pregiudiziale di carattere generale. Adesso non si tratta più di questo, ma di persone con nomi e cognomi

che hanno tutti diritto al nostro completo rispetto, dal primo fino all'ultimo.

Questa è una piccola raccomandazione che, data la mia età, ho ritenuto di dover fare.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il presidente Andreotti. Anche questo è un punto cardine dei lavori della nostra Commissione.

BIELLI. Sono d'accordo con le argomentazioni del senatore Andreotti. Propongo la seguente formulazione che potrebbe andare incontro anche alle osservazioni svolte da chi era contrario all'emendamento: «I componenti la Commissione sono obbligati al segreto anche per quanto riguarda le deposizioni di persone che ne richiedano la riservatezza».

In tal modo si potrebbe andare incontro a quella esigenza che il senatore Andreotti ha definito comunque un nostro obbligo di costume.

CICCHITTO. Sono contrario al termine «anche».

BIELLI. Possiamo anche toglierlo. Pertanto l'emendamento sarebbe così formulato: «I componenti la Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni di persone che ne richiedano la riservatezza». Il senso sarebbe questo; siamo d'accordo sul concetto, poi con l'aiuto dei funzionari si potrebbe adottare una formulazione più puntuale dal punto di vista del lessico.

CICCHITTO. Senza il termine «anche», va bene.

DILIBERTO. Questa riformulazione va esattamente nel senso da me richiesto.

PAPINI. Credo di essermi espresso male prima o di essere stato male interpretato.

Sono abbastanza consapevole dei problemi che una Commissione incontra quando tratta materiale di una qualche delicatezza, quindi vorrei capire bene come mi devo comportare dal punto di vista personale. Ho partecipato ai lavori del Comitato sui Servizi, i cui lavori erano costantemente coperti dal segreto, e non ho mai parlato con un giornalista.

Vorrei capire quale tipo di atteggiamento intendiamo adottare, anche in relazione a quanto ho detto prima, cioè che il testo della legge istitutiva richiede il voto della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione per la divulgazione degli atti e dei documenti, quindi una maggioranza particolarmente qualificata, cui intendo attribuire un particolare significato. Non ho capito bene come il testo della legge istitutiva si leghi a quanto abbiamo detto sin qui. È evidente che si parla di atti e documenti, ma il problema si pone.

In secondo luogo, stiamo trattando dell'ipotesi che un soggetto intervenuto chieda che la sua deposizione sia coperta dal segreto. Questo evi-

dentemente può valere all'interno dell'*iter* procedurale che noi andiamo ad assumere, ma non certamente per le conclusioni che anche su quella testimonianza la Commissione dovrà adottare. Quindi, non possiamo impegnarci ad un segreto che rimanga tale fino alla fine.

In altri termini, cercherei di distinguere la condotta che la Commissione in quanto tale deve tenere. Per Commissione in quanto tale intendo quando questa delibera e i membri dell'Ufficio di Presidenza eletti, che a mio avviso in qualche modo rappresentano sempre la Commissione. Vorrei porre un qualche freno rispetto alla possibilità che essi possano raccontare quanto avviene in Commissione, perché questo lo deve fare la Commissione stessa. Diversa è la condotta (introduco una distinzione che può anche non essere compatibile, ma la segnalo come problema) in relazione alla valutazione politica che ciascun componente deve essere libero di esprimere sui temi trattati che investano questioni politiche di un qualche interesse.

Cercherei di differenziare il più possibile questo elemento, che vorrei emergesse: i componenti sono una cosa, la Commissione è un'altra. Poi possiamo adottare tutte le decisioni che vogliamo. Non sono particolarmente favorevole, come forse è apparso in prima battuta, ad una lettura particolarmente chiusa dei lavori della Commissione, ma questa in quanto tale deve esprimersi attraverso delibere e non attraverso valutazioni che qualcuno ritiene di poter dare sulla base di singoli elementi che incontreremo nel corso del lavoro.

Vorrei che questo criterio di distinzione – che mi sembrava che nel Regolamento interno già fosse presente – venisse in qualche modo ripreso. Se si intende innovarlo, facciamolo tenendo conto di questa mia valutazione, in particolare con riferimento al comma 6 dell'articolo 3 della legge istitutiva, che a questo punto bisognerebbe che qualcuno mi spiegasse quale significato assumerebbe nei nostri confronti.

PRESIDENTE. Prima di votare, dato che si tratta di una questione generale importante che, come ha detto giustamente il senatore Andreotti, non si codifica con un regolamento, ma è piuttosto una questione di stile e etica, quindi nessun testo può efficacemente tutelare, vorrei parlare della onorabilità delle singole persone i cui nomi talvolta compaiono, talvolta invece vengono identificati sulla base di un soprannome o di un nome in codice.

Al fine della tutela della onorabilità delle persone, che mi sembra fosse il punto centrale della preoccupazione e della raccomandazione del senatore Andreotti, vorrei far notare che soltanto la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 interessa direttamente la onorabilità e la situazione dei singoli, a differenza di tutte le altre lettere sempre del comma 2 del medesimo articolo, che descrivono i compiti della Commissione, tra cui la lettera *l*), che in una riga e mezzo indica una missione veramente spropositata, perché sarebbe compito principale della Commissione accertare le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma, senza

limiti di tempo, quindi si potrebbe intendere benissimo dalla fine della guerra o – perché no – anche prima fino a che il KGB è esistito.

Ci sono alcuni punti dell'inchiesta di questa Commissione che certamente riguardano l'onorabilità dei singoli, ma, nella maggior parte delle lettere del citato comma 2, sono prevalenti altri compiti di inchiesta di questa Commissione che riguardano tutt'altre procedure, modi, valutazioni e altro.

Personalmente, mentre trovo ragionevole e nobile la preoccupazione del senatore Andreotti, che sottoscrivo, non vedo invece alcun motivo valido per proporre la segretezza o la non divulgabilità dei dati che riguardano tutte queste altre lettere del citato comma 2, che costituiscono la gran parte della materia. Altrimenti si potrebbe creare una sorta di *trompe l'oeil* o di falso gioco di prospettiva per cui per tutelare l'onorabilità dei singoli chiudiamo a chiave tutto, anche quando si tratta di fatti che non attengono a questa specificità.

Poiché tutto ciò non si può codificare e resta agli atti come un discorso di natura morale, ho voluto svolgere tale considerazione come risposta e come apprezzamento all'intervento svolto poc'anzi dal senatore Andreotti.

Non resta altro che procedere alle votazioni.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo, 4 su cui è stato presentato un emendamento.

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 4.1, formulato a seguito della proposta avanzata dall'onorevole Diliberto e accolta dai presentatori: «All'articolo 4 aggiungere infine il seguente comma: «2. I componenti la Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni delle persone che ne richiedono la riservatezza».

Metto ai voti l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), presentato dai senatori Gasbarri e Bielli.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Gasbarri e Bielli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale della proposta di Regolamento per la cui approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

BIELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sul Regolamento interno. La mia dichiarazione di voto però ha anche un altro significato: qualora oggi il mio Gruppo avesse votato contro non avremmo approvato il Regolamento nel senso che vi sarebbe stata la mancanza del *quorum* richiesto. Questo per dire che nonostante in passato il mio Gruppo abbia espresso critiche e perplessità in ordine alla costituzione di questa Commissione, con il nostro atteggiamento di leale collaborazione abbiamo inteso garantire l'approvazione del Regolamento interno e dimostrare il nostro spirito costruttivo. Ci auguriamo, pertanto, che, di fronte all'atto politico che oggi compiamo, coloro che hanno sempre pensato di fare di questa Commissione, in maniera strumentale, un fatto propagandistico sappiano cogliere tale spirito di collaborazione e si adoperino affinché la Commissione rappresenti qualcosa di diverso. Quello di oggi, dunque, è un richiamo a tutti a considerare questa Commissione con spirito costruttivo, senza volontà di rivincita da parte di nessuno e tesa a soddisfare un'esigenza di chiarezza e di verità che è poi l'auspicio di tutti.

DUILIO. Annuncio il voto favorevole sul Regolamento interno. Colgo inoltre l'occasione, visto che si tratta del primo atto formale che prelude all'inizio dei lavori della Commissione, per esprimere l'auspicio che questi ultimi siano improntati a finalità che escludano intenti di riscrittura della storia italiana (consentitemi questa espressione forte). Mi riallaccio ad un intervento del senatore Andreotti, pronunciato in una seduta precedente, attinente alle finalità della nostra Commissione. Al di là della norma che ha istituito la Commissione medesima, esprimo l'auspicio che questi lavori, oltre che ad essere improntati ad una grande serenità, siano soprattutto finalizzati all'obiettivo che si è posta la Commissione e soprattutto che si evitino ridondanze che inevitabilmente ne potrebbero pregiudicare l'esito.

PRESIDENTE. Metto ai voti il Regolamento interno, nel testo emendato.

E' approvato all'unanimità.

Ringrazio i colleghi per l'ampia convergenza registrata su tale approvazione.

Aggiungo un'altra considerazione che a me sembra ovvia, ma che invece potrebbe non esserlo, come spesso accade nella politica.

La Commissione parlamentare di inchiesta concernente il cosiddetto «*dossier Mitrokhin*», ma in realtà concernente i documenti forniti dal Governo inglese a quello italiano attraverso il passaggio istituzionale dei servizi segreti, fu proposta per la prima volta nella scorsa legislatura dall'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, il quale propose il senatore Cossiga come possibile Presidente. Ciò provocò un dibattito approfondito, ma già da allora era evidente come la conoscenza di quanto accaduto nel nostro Paese anche sotto il profilo delle questioni toccate dal *dossier Mitrokhin* facesse parte dei diritti del popolo italiano che noi rappresentiamo in Parlamento. Per quello che mi riguarda (e sono certo di interpretare l'opinione di tutti i miei colleghi) non si pone, non si è mai posta né certamente si porrà nessuna questione di rivalsa, né di ritorno al maccartismo (scusate la brutta parola). Questo è comunque l'impegno che personalmente assumo come Presidente.

Prendo atto con grande soddisfazione che nella riunione di oggi è stato compiuto un atto politico importante, che ci permette di iniziare i nostri lavori. A questo scopo vorrei fare due comunicazioni preliminari che mi sembrano necessarie.

Per quanto riguarda i diversi collaboratori della Commissione, è prassi che i singoli Gruppi o i singoli componenti facciano delle proposte. I collaboratori vengono nominati dalla Presidenza su proposta dei componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Quindi, chiedo a tutti voi di compiere i passi che ritenete opportuni affinché le diverse proposte possano essere rapidamente vagliate ed accettate.

La seconda comunicazione riguarda il programma dei lavori. Come disse il senatore Andreotti la volta scorsa, i compiti che la legge istitutiva affida a questa Commissione sono veramente tanti, si potrebbe anzi dire che sono troppi. Questo però secondo me non dovrebbe spingerci ad eliminarne alcuni privilegiandone altri, perché la legge ci dice esattamente come comportarci. Sarei quindi dell'idea, una volta individuati i filoni fondamentali dell'inchiesta, così come descritti dalla legge, di formare dei gruppi di lavoro, coadiuvati dai collaboratori che nel frattempo avranno assunto il loro incarico, affinché si possa iniziare a lavorare tutti insieme anche su settori separati, per poi unificare le risultanze delle diverse attività di acquisizione conoscitiva quando si tratterà di preparare le relazioni. Comunque, sarei del parere di approfondire questo punto nella prossima seduta.

Propongo infine di convocare l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per martedì 17 settembre 2002, alle ore 13,30.

Poiché non si fanno osservazioni resta così stabilito.

ANDREOTTI. Signor Presidente, l'altra volta, avevo sottolineato, non so se poi la cosa sia stata formalizzata, l'utilità di disporre di una documentazione in merito a quanto accaduto in altri Paesi nei confronti delle rivelazioni di questo signore, in particolare per sapere se esse sono state prese in carico o no nei diversi Paesi. Non si tratta di un lavoro collegiale

ma degli uffici, che potrebbe costituire un'utile traccia per la nostra attività.

PRESIDENTE. Sarà senz'altro fatto, senatore Andreotti.
Dichiaro chiusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 18,30.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO
SOTTOPOSTO ALLA COMMISSIONE**

Art. 4.4.1 (Nuovo testo)

GASBARRI, BIELLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«2. I componenti della Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni delle persone che ne richiedono la riservatezza».

4.1

GASBARRI, BIELLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«2. I componenti la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta».

Art. 8.8.1

CAVALLARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione deve essere convocata dal Presidente quando lo richieda un terzo dei suoi componenti».

Art. 10.10.1

CAVALLARO

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «metà».

10.2

GASBARRI, BIELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma 2, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorni della seduta che è stata tolta».

TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 7 maggio 2002, n. 90 e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 7 maggio 2002 n. 90, resta in carica nel pieno esercizio dei

suoi poteri fino alla conclusione dei suoi lavori, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 90 del 2002.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, la Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 90 del 2002.

Art. 3.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 24.

2. I componenti della Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni della persone che ne richiedono la riservatezza.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le

norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di Gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta succes-

siva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. La Commissione ne delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, l'iscrizione e la trattazione nella stessa seduta o in altra successiva.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Alla quarta mancanza consecutiva del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui al successivo articolo 21 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale o dieci commissari chiedano lo scrutinio segreto.

4. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 3, la domanda s'intende ritirata.

5. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 7 maggio 2002, n. 90, può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al precedente comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale che è letto ed approvato nella successiva seduta.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato negli Atti parlamentari, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla legge 7 maggio 2002, n. 90, e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può affidare a Gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati. I Gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 24 alle riunioni dei Gruppi di lavoro è disposta dai coordinatori.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allorchè la Commissione esamina come testimoni le persone che ritiene utili ai fini dell'inchiesta, il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.

(Convocazione di testimoni)

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate dalla Commissione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria.

2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei commissari sia raggiunto da una informazione di garanzia per reati rilevanti ai fini dell'attività della Commissione, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

1. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'Ufficio di Segreteria. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilire la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione. La Commissione può decidere di apporre agli atti da essa formati il segreto funzionale.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione e, previa autorizzazione scritta del Presidente, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24.

4. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.

(Relazioni)

1. Allorchè la Commissione riferisce al Parlamento, il Presidente predisporre una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la de-

libera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa i Presidenti dei due rami del Parlamento. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 22.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla legge 7 maggio 2002, n. 90 per il migliore esple-

tamento della sua attività, il Presidente, su proposta dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 si impegnano con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta e svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni della Presidenza; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori esterni.

5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 25.

(Modifiche al Regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.

